

# COMUNE DI MONTERENZIO

## (PROVINCIA DI BOLOGNA)

Adunanza ordinaria di 1<sup>a</sup> convocazione - Seduta Pubblica

DELIBERAZIONE N. 6

**COPIA**

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI MANUFATTI PER IL DEPOSITO ATTREZZI - MODIFICHE E PROROGHE**

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI**, addì **TRE** del mese di **APRILE** alle ore **21:00** nella Casa Comunale.

Convocato nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi consegnati a domicilio, vennero convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano presenti:

<b>1. VENTURI GIUSEPPE</b>	<b>SI</b>
<b>2. NALDI GIORGIO</b>	<b>SI</b>
<b>3. GENTILINI FABRIZIO</b>	<b>SI</b>
<b>4. SCOTTO MASSIMILIANO</b>	<b>SI</b>
<b>5. LUISI ARMANDO</b>	<b>SI</b>
<b>6. CORVINELLI MARIA TERESA</b>	<b>SI</b>
<b>7. ROFRANO GIUSEPPE</b>	<b>SI</b>
<b>8. TRENTINI TIZIANO</b>	<b>SI</b>
<b>9. TAMANTI GIUSEPPE</b>	<b>SI</b>
<b>10. BARTALUCCI ALESSIO</b>	<b>SI</b>
<b>11. SCIBETTA MICHELE</b>	<b>SI</b>
<b>12. CUPPINI SILVIA</b>	<b>NO</b>
<b>13. COCCHI GIULIANO</b>	<b>SI</b>
<b>14. FERRETTI GIAMPAOLO</b>	<b>NO</b>
<b>15. LANDUZZI CINZIA</b>	<b>SI</b>
<b>16. SPADONI PIERDANTE</b>	<b>NO</b>

Assenti giustificati i consiglieri: **CUPPINI SILVIA; FERRETTI GIAMPAOLO; SPADONI PIERDANTE**

Partecipa il Segretario Comunale **DOTT.SSA GIUSEPPINA CRISCI**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **GIUSEPPE VENTURI SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina scrutatori i consiglieri: **CORVINELLI MARIA TERESA, LUISI ARMANDO, LANDUZZI CINZIA.**

**OGGETTO:  
REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI MANUFATTI PER IL  
DEPOSITO ATTREZZI - MODIFICHE E PROROGHE**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

- Richiamate la propria deliberazione n. 60 del 30.09.10 “Approvazione del Regolamento per l’installazione di manufatti per il deposito attrezzi”, esecutiva ai sensi di legge;
- la propria deliberazione n. 14 del 09.06.11 “Regolamento per l’installazione di manufatti per il deposito attrezzi. modifica e proroga dei termini per la regolarizzazione”, esecutiva ai sensi di legge;
- la propria deliberazione n. 45 del 27.09.12 “Regolamento per l’installazione di manufatti per il deposito attrezzi – modifiche ”, esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 76 del 14.12.10 “Approvazione delle disposizioni inerenti l’applicazione del Regolamento per l’installazione di manufatti per il deposito attrezzi” esecutiva ai sensi di legge, e s.m.i.;
- Considerato che nell’ambito degli incontri programmati tra l’Amministrazione comunale e la cittadinanza sono emerse diverse problematiche e contestazioni in ordine al ridimensionamento dei manufatti oggetto di regolarizzazione, nei termini previsti dal vigente regolamento;
- che i termini per regolarizzazione dei manufatti risultano scaduti, ma che non è ancora stata avviata la campagna per il censimento dei manufatti presenti sul territorio;
- Ritenuto opportuno accogliere alcune proposte di modifica sia intervenendo sui termini dell’adeguamento dei manufatti - prorogando di fatto il regime transitorio fino al 31.12.2016 - sia modulando diversamente i diritti di segreteria e le sanzioni disciplinate rispettivamente dagli artt. 9 ed 11;
- altresì opportuno consentire per analogia, rispetto alla attuale classificazione urbanistica, la presenza o l’installazione di manufatti nelle seguenti aree con le modalità di cui all’art.3 del Regolamento:
- zone di espansione residenziale C (punto 11 NTA)
  - zone per attrezzature pubbliche di interesse generale F (punto 14 NTA)
  - zone per attrezzature e servizi pubblici G (punto 15 NTA)
- Valutato che la modesta riduzione dei diritti di segreteria potrebbe essere compensata dalla diversa modulazione delle sanzioni di cui all’art.11, in quanto da un lato si consente il mantenimento dei manufatti conformi al vigente regolamento, previo pagamento del triplo dei diritti di segreteria dovuti, dall’altro si prevede

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 6 DEL 03/04/2014

l'applicazione di sanzioni amministrative per la violazione delle norme disciplinate dal Regolamento

Vista la Relazione tecnica che individua puntualmente le modifiche apportate al Regolamento;

Ritenuto opportuno aggiornare il Regolamento per l'installazione dei manufatti con le modifiche di cui in premessa, prorogando di fatto fino al 31.12.16 il regime transitorio;

Dato atto che l'oggetto del presente provvedimento è stato presentato e discusso nella Commissione Consiliare II "Ambiente – Energia – Lavori Pubblici - Urbanistica" nella seduta del 28.03.2014;

che il contenuto del presente provvedimento trae spunto dalla riunione pubblica con i cittadini dell'8.2.2014 ed è stato ulteriormente illustrato ai cittadini nella successiva riunione pubblica del 29.3.2014 ottenendo unanime assenso;

che ai sensi dell'art.2, comma 4 del DPR 380/01 e s.m.i. i Comuni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa disciplinano l'attività edilizia;

Visti il DPR 380/01 e le leggi regionali 20/00 e 15/13 e s.m.i., ed i vigenti strumenti urbanistici

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 espressi dal Responsabile dell'Area "Servizi Tecnici" in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile dell'Area "Economico - Finanziaria" in ordine alla regolarità contabile;

Con n. 13 presenti, il voto favorevole di n. 11 consiglieri, n. 2 voti contrari (Cocchi e Landuzzi del gruppo "Centrosinistra per Monterenzio") e nessun astenuto, espresso nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. di modificare, per quanto espresso in narrativa, il "Regolamento per la installazione di manufatti per il deposito attrezzi" approvato nel testo vigente con delibera del Consiglio Comunale n.45 del 27.09.12, esecutiva ai sensi di legge, che in sostanza prevedono:
  - l'inserimento di prescrizioni urbanistiche per l'installazione o la regolarizzazione dei manufatti in specifiche aree del territorio (artt. 2 e 3);
  - la proroga al 31.12.16 dei termini per il mantenimento del regime di tolleranza con le nuove indicazioni sulle dimensioni consentite per i manufatti (art.3);
  - la riduzione dei diritti di segreteria (art.9);
  - una diversa modulazione delle sanzioni (art.11)
2. di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, il testo modificato del "Regolamento per la installazione di manufatti per il deposito attrezzi" allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e la relazione tecnica in atti conservata;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 6 DEL 03/04/2014

3. di dare atto che le suddette modifiche incidono direttamente anche sulle “Disposizioni regolamentari”, approvate nel testo vigente con delibera della Giunta comunale n.81 del 11.10.13, pertanto si provvederà ad aggiornarle con successivo atto;

Successivamente, con il voto favorevole di n. 11 consiglieri, n. 2 voti contrari (Cocchi e Landuzzi del gruppo “Centrosinistra per Monterenzio”) e nessun astenuto, espresso nelle forme di legge; espresso nelle forme di legge il presente atto si rende immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

# Comune di Monterenzio

Provincia di Bologna

Area Servizi tecnici

Piazza Guerino De Giovanni, 1 40050 Monterenzio

Telefono 051 929002

e-mail: ediliziaprivata@comune.monterenzio.bologna.it

---

## Installazione di manufatti per il deposito attrezzi

---

Sindaco	sig. Giuseppe Venturi
Assessore all'Ambiente	rag. Giorgio Naldi
Segretario comunale	dott.ssa Giuseppina Crisci
Responsabile dell'Area Servizi tecnici	arch. Patrizio D'Errigo
Progettista	arch. Patrizio D'Errigo

---

approvato con delibera del C.C. n. 60 del 30.09.2010

modificato con delibera del C.C. n. 14 del 09.06.2011

modificato con delibera del C.C. n. 45 del 27.09.2012

modificato con delibera del C.C. n. 00 del 03.04.2014

---

## Regolamento attuativo

---

Monterenzio lì 21.03.14

## **Art. 1 Oggetto del presente Regolamento**

---

Al fine di assicurare il corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio, il presente Regolamento disciplina le costruzioni temporanee per il deposito degli attrezzi (MDA), definisce le procedure e i controlli ad esse afferenti, precisa le modalità per la loro realizzazione e le garanzie per la loro rimozione.

Il presente Regolamento si applica alle costruzioni temporanee su aree private in attuazione del punto 9.3 del Regolamento Edilizio (RE) e dei punti 8, 10.5 e 13.1.8 delle Note Tecniche di Attuazione (NTA) allegate al vigente Piano Regolatore Generale (PRG).

Il presente regolamento integra le NTA del PRG e del RE; in ogni caso è da intendere che le disposizioni che seguono non devono contrastare con le norme contemplate nei locali regolamenti di Polizia Rurale e Urbana e nel Codice Civile.

## **Art. 2 Costruzioni temporanee per il deposito degli attrezzi – Tipologia dei manufatti**

---

Le costruzioni temporanee sono quelle strutture assimilabili per dimensioni e caratteristiche funzionali a dei manufatti edilizi, ma destinate ad un uso circoscritto nel tempo e a soddisfare esigenze che non abbiano il carattere della continuità. Le loro caratteristiche (materiali utilizzati, sistemi di ancoraggio al suolo etc.) devono essere tali da garantirne una facile rimozione.

Tali manufatti, come prescritto dal punto 9.3 del RE, possono essere installati nel territorio comunale, devono essere utilizzati esclusivamente per il deposito degli attrezzi per giardinaggio, attività agricola minore o per il tempo libero, e rispettare le seguenti caratteristiche:

- 1 essere costruiti in legno di colore naturale
- 2 avere il tetto a doppia falda
- 3 essere di forma lineare e di aspetto decoroso
- 4 non essere fissati al terreno con opere in muratura
- 5 essere prive di qualsiasi platea di fondazione o forma di pavimentazione
- 6 non essere allacciate ai servizi
- 7 essere installati ad almeno 3 ml dai confini
- 8 rispettare i confini stradali a norma del codice della strada
- 9 avere una superficie illuminante massima di 1 mq

Come da norme del PRG, le caratteristiche dimensionali in funzione delle zone in cui è permessa l'edificazione "una tantum" di tali manufatti sono le seguenti:

- **zone verde privato (punto 8 NTA)**  
superficie massima lorda di mq 15, altezza massima al colmo 3 ml  
il lotto di riferimento è quello urbanistico di superficie superiore a 1.000 mq.
- **zone residenziali B (punto 10.5 NTA)**  
superficie massima lorda di mq 4, altezza massima al colmo 2.4 ml  
il lotto di riferimento è quello urbanistico
- **zone agricole E (punto 13.1.8)**  
superficie massima lorda di mq 20, altezza massima al colmo 3 ml  
il richiedente dovrà dimostrare di possedere, a qualsiasi titolo, una superficie di terreno complessiva contigua superiore a 3.000 mq.

Per analogia rispetto alla suddetta classificazione urbanistica la presenza o l'installazione di manufatti nelle aree successivamente elencate è ammessa con le modalità indicate nell'art.3:

- **zone di espansione residenziale C (punto 11 NTA)**
- **zone per attrezzature pubbliche di interesse generale F (punto 14 NTA)**
- **zone per attrezzature e servizi pubblici G (punto 15 NTA)**

Non sono pertanto assoggettati alla presente disciplina, tutti gli interventi che anche presentando caratteristiche tecnologiche assimilabili a strutture provvisorie non sono ricompresi nella sopracitata classificazione (chioschi, edicole, manufatti per attività commerciali non stagionali ecc.).

## **Art. 3 Prescrizioni urbanistiche, censimento dei manufatti esistenti e loro regolarizzazione**

---

Le seguenti prescrizioni di carattere urbanistico regolano sia la presenza che la nuova realizzazione di manufatti nelle aree successivamente elencate:

1. le zone di espansione residenziale C già edificate, od in corso di attuazione, saranno equiparate alle zone residenziali B con l'utilizzo dei medesimi parametri;
2. i lotti destinati a verde pubblico dal vigente strumento urbanistico (zone G destinate ad attrezzature e servizi pubblici) per i quali non siano in corso procedimenti ablativi, saranno equiparate alle zone destinate a verde privato, con l'utilizzo dei medesimi parametri;
3. nelle aree prossime ai torrenti Idice e Sillaro (zone F per attrezzature pubbliche di interesse generale), considerato che non risulta approvato il progetto di inquadramento generale dei parchi fluviali è consentita fino alla disposizione di nuove norme la presenza o l'installazione di manufatti nelle aree antropizzate, dove vi sia la presenza consolidata di abitazioni o fabbricati, con le modalità ed i limiti consentiti per le zone E.

In generale la localizzazione dei manufatti dovrà rispettare l'art. 96 del RD 523/04, il quale dispone che i fabbricati non possano sorgere a distanza inferiore a dieci metri dal piede degli argini dei corsi d'acqua, e non dovranno essere individuati in aree ad alta probabilità di inondazione, con eventi di piena con tempi di ritorno di 50 anni, così come indicato nella cartografia disponibile.

L'Amministrazione comunale, al fine di esercitare un efficace governo del territorio, ha predisposto il censimento dei manufatti per il deposito degli attrezzi esistenti ed, avvalendosi di un regime di tolleranza transitorio, ne consente la loro regolarizzazione od il loro adeguamento, alle condizioni successivamente riportate.

Per i soli manufatti già oggetto di richiesta di regolarizzazione la seguente tabella individua nuovi limiti dei livelli di tolleranza dimensionale accettati in relazione alle specifiche zone territoriali; tali manufatti non sono soggetti al rispetto delle caratteristiche elencate dal punto 1 – 9 dell'art.2 ed andranno obbligatoriamente adeguati ai limiti sia dimensionali che tipologici imposti, entro il termine categorico del 31.12.16, a meno dell'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche che modifichino i parametri di cui all'art.3.

Per quanto attiene i manufatti esistenti collocati nelle zone agricole non è necessario dimostrare il possesso dei 3000 mq di terreno contiguo, bensì la semplice titolarità del lotto e le sue dimensioni.

La seguente tabella indica i nuovi livelli di tolleranza per i manufatti per i quali è già stata richiesta regolarizzazione.

superficie limite zone di verde privato mq	30,00
superficie limite zone residenziali mq	12,00
superficie limite zone agricole mq	40,00

L'atto di accordo, che di fatto consente un differimento dei termini per la rimozione di tali manufatti, sarà sottoscritto previa presentazione di apposita richiesta e del pagamento dei diritti di segreteria quantificati in base all'art. 9

#### **Art. 4 Atti abilitanti alla realizzazione di costruzioni temporanee**

---

Le costruzioni temporanee oggetto del presente Regolamento sono subordinate alla sottoscrizione di un apposito accordo, ai sensi dell'art.11 della legge 241/90 tra l'Amministrazione comunale ed i soggetti interessati, ad eccezione dei manufatti consentiti nelle zone residenziali B (che rispettano i limiti dimensionali di 4 mq) la cui installazione è libera, in quanto rientra nella manutenzione ordinaria ai sensi dell'art.2.1.2 del RE.

Per tali manufatti gli interessati dovranno presentare l'istanza alla quale saranno allegati elaborati grafici necessari a stabilire la localizzazione del manufatto all'interno del lotto.

Qualora la struttura temporanea presenti caratteristiche ed aspetti ambientali, paesaggistici e/o estetici disarmonici in rapporto all'ambiente, l'accordo può essere negato.

I termini per la sottoscrizione degli accordi sono gli stessi delle Denunce di Inizio Attività o Permessi di Costruire dalla L.R. 31/2002.

I manufatti ricadenti nelle zone sottoposte a vincolo paesistico-ambientale e/o architettonico, qualora accordati, sono privi di rilevanza paesaggistica, ai sensi del comma b) dell'art.149 del DLgs 42/04 e s.m.i., così come articolato della delibera CC 44 del 27.09.12.

I manufatti ricadenti su lotti condominiali dovranno essere uniformi per tipologia e caratteristiche costruttive.

Per tali manufatti, ad esclusione di quelli siti in zone residenziali B che rispettano i limiti, dovrà essere presentata richiesta di accordo che avrà validità triennale, nella quale saranno allegati elaborati grafici necessari a stabilire la localizzazione del manufatto all'interno del lotto. Sono sempre fatti salvi i diritti di terzi. Il non rispetto delle condizioni enunciate faranno ritenere i manufatti quali opere edilizie abusive, con la conseguente applicazione delle sanzioni previste dalla legge 47/85.

I manufatti con uso diverso, o con materiali, strutture e dimensioni diverse da quelle ammesse non rientrano nella fattispecie oggetto del presente regolamento, e sono quindi soggetti alle disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti.

#### **Art. 5 Ambito temporale degli accordi**

---

Le costruzioni temporanee nelle aree private possono essere consentite per un periodo non superiore ai 3 anni continuativi.

L'atto di accordo per la installazione delle strutture precarie deve contenere espressamente l'indicazione del periodo di validità ed efficacia della stessa, nonché dell'obbligo della rimozione e della rimessa in pristino delle aree. Il periodo di permanenza della struttura non potrà superare i termini di cui sopra. Il periodo di validità è comprensivo del tempo occorrente alla installazione e alla rimozione delle costruzioni temporanee e alla rimessa in pristino delle aree.

L'Amministrazione Comunale si riserva comunque il diritto di chiedere la rimozione delle costruzioni di cui trattasi dal suolo in qualsiasi momento con semplice avviso, per qualsiasi ragione di interesse generale, senza che l'interessato possa richiedere risarcimento o indennità di qualsiasi genere o tipo.

L'accordo per consentire l'installazione di strutture precarie non è cedibile o trasferibile in alcuna ipotesi ed in caso di rinuncia è necessario munirsi di un nuovo titolo.

Decorso il triennio di validità dell'accordo può essere richiesto il rinnovo previa presentazione, entro i termini di scadenza, del bollettino attestante il versamento dei diritti di segreteria. Per i manufatti temporaneamente regolarizzati eccedenti i limiti dimensionali non è previsto alcun rinnovo.

#### **Art. 6 Manutenzione e responsabilità**

---

Le strutture oggetto del presente regolamento devono essere sottoposte, ad esclusiva cura e responsabilità del titolare dell'accordo, alle opportune manutenzioni al fine del mantenimento delle condizioni di decoro prescritte dal Regolamento Edilizio e di Polizia Urbana Comunale vigente e dovranno, inoltre, avere sempre la caratteristica della amovibilità e di facile smontaggio senza alcuna opera di demolizione.

La responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi, animali o cose, resta a carico del titolare.

#### **Art. 7 Documentazione e obblighi**

---

Chiunque intenda realizzare costruzioni temporanee soggette alla sottoscrizione dell'accordo di cui al presente Regolamento, deve presentare presso il Settore Ambiente, competente al rilascio, la documentazione sotto elencata:

- a Richiesta di accordo in carta legale a firma del proponente. I non proprietari dovranno documentare il possesso e la disponibilità dell'area interessata. Il medesimo proponente potrà fare più richieste solo nel caso di terreni non contigui;
- b bollettino con il pagamento dei diritti di segreteria;
- c planimetria di zona in scala 1:2.000 contenente l'individuazione e l'indicazione delle dimensioni del manufatto;
- d solo nel caso dei manufatti previsti in zona agricola planimetria catastale con indicazione della superficie di terreno contigua, solo per i casi di nuova installazione di superficie superiore a 3.000 mq;
- e rappresentazione grafica/fotografica del manufatto e del luogo di installazione;
- f dichiarazione di impegno a rimuovere, alla scadenza del termine di validità dell'accordo, i manufatti temporanei e ricondurre in pristino l'originario stato dei luoghi.

Qualora la costruzione non venga rimossa entro i termini indicati nell'atto di accordo, essa sarà considerata a tutti gli effetti abusiva e soggetta al regime sanzionatorio della L.R. 23/2004. In tal caso, decorsi inutilmente i termini assegnati nella conseguente diffida ad adempiere, l'Amministrazione Comunale potrà provvedere di propria iniziativa con obbligo di recupero di ogni spesa incontrata a carico del titolare inadempiente.

#### **Art. 8 Procedimento per l'atto di accordo**

---

Entro 10 giorni dal ricevimento dell'istanza il Responsabile del Servizio provvede alla comunicazione dell'avvio del procedimento secondo le modalità previste dalle normative vigenti (L. 241/90 e s.m.i.) ed attribuisce la stessa al Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

Qualora l'istanza all'atto di presentazione risultasse incompleta della documentazione prevista, l'ufficio provvede, con la stessa comunicazione, ad interrompere i termini assegnando il termine perentorio di 60 giorni per la sua regolarizzazione. In caso di mancato riscontro il procedimento non ha luogo e l'istanza verrà archiviata, intendendosi l'inadempimento del richiedente come rinuncia.

Entro 30 giorni dall'istanza, o dalla successiva integrazione della stessa, se regolare in ogni sua parte e nella documentazione allegata, il Responsabile del Procedimento cura l'istruttoria e procede alla formulazione della proposta di provvedimento. A fini istruttori sono previsti eventuali pareri di altri Settori della stessa Amministrazione Comunale ritenuti utili dal RUP compatibilmente con la tipologia dell'intervento richiesto.

Ove non debba disporsi il diniego, si provvede a comunicare gli esiti della domanda all'interessato richiedendo il pagamento dei diritti di segreteria di cui al successivo art. 9. L'atto di accordo è disposto nei 15 giorni successivi all'adempimento di quanto richiesto. Ove l'interessato non provveda alla presentazione di tutta la documentazione elencata secondo le modalità ed i termini comunicati, il procedimento è concluso negativamente con l'archiviazione, previa espressa comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis dalla L. n. 241/90 e s.m.i.

#### **Art. 9 Diritti di segreteria**

---

L'accordo per l'installazione di manufatti di cui al presente Regolamento assume validità previo versamento dei diritti di segreteria, così come individuati nella successiva tabella, commisurati in funzione della complessità delle attività istruttorie dei livelli di tolleranza indicati nel precedente art.3 e delle verifiche da eseguire

<b>diritti di segreteria verde privato fino a</b>			
mq 15,00	150 €	mq 30,00	240 €
<b>diritti di segreteria zone residenziali fino a</b>			
mq 4,00	esente	mq 12,00	150 €
<b>diritti di segreteria zone agricole fino a</b>			
mq 20,00	210 €	mq 40,00	300 €

La Giunta Comunale, con apposito atto deliberativo, potrà modificare annualmente i suddetti importi.



Nel caso in cui sia necessario il rilascio di ulteriori titoli od atti amministrativi per l'installazione o la regolarizzazione del manufatto od anche in funzione di intervenute modifiche normative, saranno sommate le relative spese istruttorie.

#### **Art. 10 Norma transitoria**

---

Le disposizioni previste dal presente Regolamento si applicano anche ai manufatti per il deposito attrezzi esistenti, così come indicato dall'art.3. Nel caso in cui il manufatto già installato non rispetti le suddette specifiche, dovrà essere ricondotto, nei termini stabiliti, al rispetto delle prescrizioni indicate nell'Accordo o previste dal presente Regolamento.

I diritti di segreteria per i manufatti esistenti sono comunque inerenti il triennio 2010/2012, pertanto il mantenimento degli stessi prevede il pagamento dei diritti di segreteria per il triennio 2013/2015.

Qualora l'atto di accordo non possa essere sottoscritto per contrasto con le esigenze di tutela ambientale o di corretto uso del territorio, le strutture esistenti, previa diffida da parte dell'Amministrazione, dovranno essere rimosse a cura e spese del titolare entro i termini stabiliti nella diffida medesima. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, dette strutture saranno considerate abusive a tutti gli effetti e soggette al regime sanzionatorio dato dal combinato disposto dal D.P.R. 380/2001 e dalla L.R. 23/2004.

#### **Art. 11 Regolarizzazioni e sanzioni**

---

Nel caso di accertamento dell'assenza dell'atto di accordo o del suo rinnovo, è possibile mantenere i manufatti conformi al Regolamento previo pagamento di una sanzione pari al triplo del diritto di segreteria dovuto, secondo gli importi indicati al precedente art. 9.

Le costruzioni temporanee accordate ai sensi del presente Regolamento e non rimosse entro i termini stabiliti nell'atto sottoscritto originario o mancanti del rinnovo triennale, sono considerate abusive a tutti gli effetti e soggette al regime sanzionatorio della Legge Regionale 21.10.2004 n. 23, fermo restando quanto disposto dall'ultimo capoverso dell'art. 7.

Per la violazione delle norme disciplinate dal presente regolamento si applica inoltre la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'articolo 7-bis del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 che prevede il pagamento di una somma in denaro da €25,00 ad €500,00.

#### **Art. 12 Osservatorio delle costruzioni temporanee**

---

Al fine di garantire una completa e costante osservazione delle installazioni effettuate sul territorio Comunale, di cui al presente Regolamento, il competente servizio dell'Ufficio tecnico predisporrà un archivio informatico consultabile dagli uffici comunali e dai soggetti aventi titolo a svolgere le attività gestionali. l'Amministrazione comunale potrà avvalersi per le operazioni di controllo anche di soggetti esterni.

I manufatti saranno identificabili tramite una targa riportante un numero progressivo, fornita dal Comune, da apporre su una parete esterna del manufatto a cura del titolare dell'accordo.

Le modalità di catalogazione dei dati, la modulistica e gli atti inerenti, così come l'eventuale organizzazione delle modalità di controllo saranno approvate con apposita delibera di Giunta comunale.



# COMUNE DI MONTERENZIO

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.zza G. De Giovanni n°1 - 40050 Monterenzio

Telefono 051/92.90.02 - Fax 051/6548992

E-mail: [segreteria@comune.monterenzio.bologna.it](mailto:segreteria@comune.monterenzio.bologna.it)

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### Area Servizi Tecnici

Proposta numero 9 del 24/03/2014

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI MANUFATTI PER IL DEPOSITO  
ATTREZZI - MODIFICHE E PROROGHE**

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSO DAL RESPONSABILE DELL'AREA**

favorevole      Monterenzio, 28/03/2014       non favorevole

Osservazioni: \_\_\_\_\_

**IL/LA RESPONSABILE**  
**F.to D'ERRIGO PATRIZIO**

\*\*\*\*\*

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO DAL RAGIONIERE ECONOMO**

favorevole      Monterenzio, 28/03/2014       non favorevole

Osservazioni: \_\_\_\_\_

**IL RAGIONIERE ECONOMO**  
**F.to VANTI MARA**

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
F.to Giuseppe Venturi

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Giuseppina Crisci

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito informatico di questo comune (www.comune.monterenzio.bologna.it), ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L.18/6/2009, n. 69, per quindici giorni consecutivi dal **11 aprile 2014** al **26 aprile 2014**

Lì, 11 aprile 2014

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Giuseppina Crisci

\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dal termine della pubblicazione (art.134 - comma 3 - Decreto Legislativo 267/2000);

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 - comma 4 - Decreto Legislativo 267/2000;

Monterenzio, li 03/04/2014

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Giuseppina Crisci

\*\*\*\*\*